

DETERMINAZIONE DSAI/12/2017/EFR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO DI
IMPORTAZIONE 2014**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 4 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità, 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
 - l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall’anno 2001, impone agli importatori ed ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti *certificati verdi*, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 387/03);
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, impone al Gestore della Rete (ora Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) di:
 - verificare, relativamente all’anno precedente, l’adempimento dell’obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
 - comunicare all’Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti all’obbligo di cui sopra;
- la medesima disposizione normativa stabilisce che l’Autorità applica, ai soggetti inadempienti, sanzioni ai sensi della legge 481/95;
- con nota 26 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2850), il GSE ha segnalato all’Autorità l’inadempimento da parte della società Gascom S.r.l. in liquidazione (di seguito: Gascom o società) dell’obbligo di acquisto, per l’anno 2015, di 171 certificati verdi relativi all’energia elettrica importata nell’anno 2014.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Gascom, di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Gascom S.r.l. in liquidazione, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. i) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Gascom S.r.l. in liquidazione (P.Iva 08382071002) mediante PEC agli indirizzi gascom.amministrazione@legalmail.it e cp68.2014padova@peconcordati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 4 luglio 2017

Il Direttore

avv. Michele Passaro